



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

31/1/2012

Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile sicurezza

Oggetto

Prevenzione incendi - Proroga per la sostituzione dei dispositivi di apertura non marcati CE

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

E' stato **prorogato al 16 febbraio 2013** il termine per la sostituzione dei dispositivi di apertura non marcati CE lungo le vie di esodo, già installati al 16/2/2005, nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Un decreto del 2004 aveva infatti previsto che i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati al 16/2/2005, andavano sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o di sostituzione della porta o di modifiche dell'attività che comportassero un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo **oppure entro 6 anni (ora sono diventati 8) dalla data di entrata in vigore del decreto.**

Ricordiamo che il decreto del 2004 aveva previsto:

- **specifici criteri di installazione** (marcatura CE e, in determinati casi, conformità a norme UNI EN 179 o 1125 o altre equivalenti);
- **regole per la commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi.**

a) Il produttore deve fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione.

b) L'installatore deve eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo e redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni per il montaggio fornite dal produttore.

c) Il titolare dell'attività, deve conservare la dichiarazione di corretta installazione; effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore; annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro dei controlli e manutenzioni di prevenzione incendi (ora previsto in modo specifico solo per gli enti e i privati che non sono già soggetti alle norme di sicurezza sul lavoro del decreto 81);

- **termini di attuazione e disposizioni transitorie:** il titolare dell'attività deve sostituire i dispositivi non marcati CE, già installati al 16/2/2005, in caso di rottura del dispositivo o di sostituzione della porta o di modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o **entro il 16 febbraio 2013.** Fino alla sostituzione le operazioni di manutenzione devono comunque garantire il mantenimento della funzionalità originaria dei dispositivi e devono, come già detto, essere annotate.